

LA LEGGE DI BILANCIO 2022

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Materiale realizzato per l'incontro webinar
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli

14 febbraio 2022

L'originaria formulazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 stabiliva che l'attività degli agenti della riscossione fosse remunerata con un aggio in misura percentuale sulle somme iscritte a ruolo rimosse; percentuali che potevano essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

Tali oneri, in effetti, rappresentavano in sostanza quanto spettava per legge all'agente della riscossione e veniva fatto gravare sul soggetto debitore, in tutto o in parte.

Solo con la formulazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999, nella novella introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, in vigore dal 28 Dicembre 2011), viene attribuita una diversa connotazione al compenso di riscossione, che viene definito come *“rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato” che spetta all'AdR “al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari”*.

Tale principio è stato confermato anche nella successiva formulazione dell'articolo 17 con decorrenza **22 ottobre 2015** che, assumendo la rubricazione *«Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione»*, ha ribadito che agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio rimandando ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi.

Con l'articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha sostituito integralmente l'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, viene introdotta una profonda e sostanziale riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione per i ruoli affidati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

ART. 17 D.LGS. N. 112/1999

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2021:

COMMA 1: Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.....*omissis*.....

COMMA 2: Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

- a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
 - 1) **all'1%**, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999;
 - 2) **al 3%** delle somme iscritte a ruolo rimosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
 - 3) **al 6%** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

- b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, **a carico del debitore**, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
- c) una quota, **a carico del debitore**, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);

- d) una quota, **a carico dell'ente** che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
- e) una quota, **a carico degli enti** che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

ART. 17 D.LGS. N. 112/1999

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Testo in vigore dall'1 gennaio 2022:

COMMA 1: Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera b), del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016.

COMMA 2: *omissis*

COMMA 3: Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- a) una quota, **a carico del debitore**, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

- b) una quota, **a carico del debitore**, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, **a carico degli enti creditori**, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, **a carico degli enti creditori**, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

La riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione prevede, pertanto, quali aspetti più significativi per i carichi affidati a decorrere **dal 1° gennaio 2022**:

PER IL DEBITORE:

- **l'eliminazione** degli oneri di riscossione **a proprio carico** ai sensi della previgente formulazione **dell'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999**;

- una quota, **a proprio carico**, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso,
- una quota, **a proprio carico**, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il predetto decreto ministeriale.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.

*** DECRETO 21 novembre 2000**

Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (GU Serie Generale n.30 del 06-02-2001)

PER GLI ENTI CREDITORI:

- l'eliminazione degli oneri di riscossione, previsti ai sensi della previgente formulazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, e l'introduzione a carico dei soli enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali di:

1. una quota pari **all'1%** delle somme riscosse, trattenuta in fase di riversamento;
2. una quota in caso di emanazione di un provvedimento di sgravio, da recuperare in fase di riversamento, nella misura che sarà determinata da specifico decreto.

L'art. 1 della Legge n. 234/2021 ha poi precisato che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni in vigore alla stessa data (**31/12/2021**), l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione che sono riversati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'Agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Per i ruoli affidati fino **al 31 dicembre 2021**, la cartella di pagamento, verrà prodotta sul modello previgente prevedendo l'esposizione anche dell'aggio di riscossione.

RIEPILOGANDO:

la nuova formulazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che le quote trattenute agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali per l'onere dell'1% sulle somme riscosse a fronte di carichi affidati dopo il 1° gennaio 2022, nonché la quota relativa ai provvedimenti di sgravio sui medesimi carichi, le quote trattenute agli enti o riscosse dai contribuenti in termini di aggio sui ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021, nonché le quote riscosse dai contribuenti relative a rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica maturati a partire dal 1° gennaio 2022, siano riversate al bilancio dello Stato a copertura degli oneri del sistema nazionale della riscossione.

Nell'ambito dei provvedimenti normativi emanati per contenere i gravi effetti economici derivanti dalla pandemia da COVID-2019, il Legislatore ha adottato alcune misure produttive di effetti sull'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione; tra queste, facciamo riferimento, a seguire, ad alcune disposizioni normative che hanno inciso sulle dilazioni concesse dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data **dell'8 marzo 2020** (inizio sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), la decadenza dalle rateazioni accordate, si determina nel caso di mancato pagamento di **diciotto rate**, anche non consecutive.

Relativamente, invece, ai provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate **dopo l'8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la decadenza dalle rateazioni accordate, si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive.

Per le rateazioni presentate e concesse successivamente al **1° gennaio 2022**, viene confermato, invece, il termine ordinario di decadenza da tale istituto (**art. 19 comma 3 DPR 602/73**) ovvero, in caso di mancato pagamento di **cinque rate**, anche non consecutive.

Resta ferma la possibilità di chiedere l'ammissibilità a nuova rateizzazione del carico decaduto, sia dei debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate, **indipendentemente dalla data in cui la decadenza si sia concretizzata**, a condizione che all'atto della nuova richiesta, le rate scadute siano integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

La riammissione alla rateizzazione decaduta consente al contribuente di richiedere una nuova rateizzazione anche per altri debiti mai rateizzati.

Relativamente a tale ultimo punto, una disposizione transitoria (**l'art. 13-decies comma 5 del D.L. n. 137/2020**), aveva stabilito, tra altro, la possibilità di chiedere la riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti da tali benefici **prima dell'8 marzo 2020**, presentando la richiesta **entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.**

In considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, il legislatore è intervenuto, inoltre, rimuovendo la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, dei carichi inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle diverse definizioni agevolate, che negli ultimi anni hanno interessato i carichi affidati all'agente della riscossione.

Tale disposizione normativa trova applicazione, quindi, ai debiti relativi ai carichi inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate che non si sono perfezionate con il pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze. Ci si riferisce:

- alla prima rottamazione (art. 6 del D.L. n. 193/2016);
- alla “Rottamazione-bis” (art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. n. 148/2017);
- alla Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (DL n. 119/2018) per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in scadenza entro il **31 dicembre 2019**.

Resta preclusa tale possibilità, a tutti coloro per i quali, l'inefficacia della rottamazione-ter è stata determinata dal mancato integrale pagamento delle rate da corrispondere **negli anni 2020 e 2021**, il cui ultimo termine di pagamento era previsto per il 9 dicembre 2021 (14 dicembre 2021 se si considerano i 5 gg di tolleranza previsti dalla legge).

Al fine, poi, di rendere più funzionale, la disciplina dell'istituto della rateazione, il legislatore è intervenuto ulteriormente, sostituendo **il comma 1-quater dell'art. 19 del DPR n. 602/1973**; di seguito, l'attuale formulazione:

- a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

La nuova formulazione, inoltre, con l'introduzione del successivo **comma 1-quater 1***, ha mantenuto, come già previsto dalla precedente formulazione la preclusione alla rateizzazione delle somme oggetto di verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Tale preclusione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La rateizzazione, pertanto, in presenza dei requisiti normativi e contabili, sarà concessa al netto delle somme dichiarate disponibili dalla Pubblica Amministrazione.

- **Comma 1- quater 1**

non può **in nessun caso** essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta»

Il successivo **comma 1-quater 2****, stabilisce, che il pagamento della prima rata del provvedimento di rateazione, concesso ai sensi **dell'art. 19 del DPR n. 602/1973**, comporta, ora, (diversamente dalla precedente disciplina che disponeva la **sola “non prosecuzione”** delle procedure di recupero coattivo già avviate), l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, purché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**** Comma 1-quater 2:**

«il pagamento della prima rata del piano di dilazione “determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati»

Le predette modifiche, riferite *al comma 1-quater, dell'art. 19 del DPR n. 602/1973*, si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal **30 novembre 2020**

In considerazione degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 146/2021**, ha previsto che *“con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in **centottanta giorni.**” (inizialmente previsto a 150 gg).*

Successivamente, l'art. 1, comma 913, della Legge n. 234/2021 (**Legge di bilancio 2022**), ha disposto, altresì, che *“con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni”*.

Per effetto di tali disposizioni, per le sole cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo **dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022:**

- viene prolungato dagli ordinari **60 a 180 giorni** il termine per l'adempimento spontaneo delle somme richieste;
- fino allo scadere del predetto termine **di 180 giorni dalla notifica**, non saranno dovuti interessi di mora;
- prima di tale scadenza l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

Alla luce di tali disposizioni normative, l'agente della riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento notificate **dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022**, potrà procedere alle azioni di recupero solo quando sarà inutilmente decorso il termine di **180 giorni** dalla notificazione.

Ai sensi **dell'art. 50 del DPR 602/73**, poi, qualora l'espropriazione non venisse iniziata **entro un anno** dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo **entro cinque giorni**.

L'avviso di intimazione perde efficacia trascorso **un anno** dalla data della notifica.

Tale ultimo termine è stato introdotto dall'art. 26 del **D.L. n. 76/2020**, con decorrenza **17 luglio 2020**, che ha modificato ed esteso il precedente termine previsto di **180 giorni** dalla notifica.